

*Richiesta di parere della Quarta Commissione sulle proposte di delibera di carattere generale concernenti due aspetti della disciplina ex art. 32 D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, l'uno relativo alla fruizione frazionata dei congedi parentali, l'altro relativo al raddoppio del periodo di congedo in caso di parto gemellare.*

*(Approvato dal Comitato il 9 giugno 2003)*

*“Il Comitato per le pari opportunità in magistratura,  
Rilevato che la Quarta Commissione chiedeva al Comitato per le pari opportunità in magistratura di esprimere parere in ordine a due aspetti della disciplina ex art.32 d.lgs. 26 marzo 2001 n.151:*

- l'uno relativo alla fruizione frazionata dei congedi parentali,*
- l'altro relativo al raddoppio del periodo di congedo in caso di parto gemellare.*

*Osserva*

*I - Il congedo parentale è stato introdotto dal legislatore al fine di dare attuazione alla clausola 2 (Congedo parentale) dell'accordo quadro sul congedo parentale di cui alla direttiva 96/34 CE del 3 giugno 1996 ove si dispone che a tutti i lavoratori di ambo i sessi deve essere garantito il diritto individuale al congedo parentale per la nascita e l'adozione.*

*In particolare si può ricordare come la Direttiva (punto 10) afferma che le parti firmatarie hanno voluto concludere un Accordo quadro che prevede prescrizioni minime sul congedo parentale e sull'assenza dal lavoro per cause di forza maggiore e lascia agli Stati membri e/o alle parti sociali il compito di definire le condizioni di applicazione per tener conto della situazione, compresa quella della politica familiare, esistente in ogni Stato membro, in particolare riguardo alle condizioni di concessione del congedo parentale e di esercizio del diritto di congedo parentale.*

*Nel Preambolo dell'Accordo quadro sul congedo parentale, recepito dalla Direttiva, si rileva poi come il congedo parentale sia inteso come importante strumento per conciliare la vita professionale e quella familiare.*

*L'esame della normativa primaria contenuta nel d.lgs.151/2001 come modificato dal d.lgs.115/2003, non consente di individuare limitazioni alla modalità di fruizione frazionata del congedo parentale, se non per quanto riguarda l'obbligo di preavviso, né ciò di per sé appare riflettersi automaticamente in modo negativo sull'organizzazione degli uffici giudiziari.*

*Occorre invece sottolineare come si tratti di un istituto importante la cui applicazione richiede condotte leali e corrette da ambo le parti (datore di lavoro/lavoratore), all'insegna del rispetto del principio di buona fede; ciò, in particolare, proprio in considerazione del fatto che il diritto al congedo parentale è dichiarato fruibile in modo frazionato e si può avere l'eventualità che il congedo per maternità o paternità si disarticoli in una miriade di permessi, anche di un giorno, ognuno dei quali, peraltro, assoggettato al preavviso minimo quindicinale.*

*Naturalmente il progetto tabellare degli uffici dovrà preventivamente studiare moduli organizzatori per sopperire alle assenze dal servizio per congedo parentale, e in proposito un sicuro apporto proverrà dall'attuazione delle disposizioni relative all'istituzione della pianta organica dei magistrati distrettuali, introdotta dalla L. 48/2001.*

*E' evidente poi che nell'accogliere o meno un'istanza per congedo parentale in modalità frazionata, si potrà valutare se in ragione delle concrete modalità della richiesta non si palesi un possibile uso strumentale e abusivo del diritto (ad es. esclusiva e metodica richiesta del congedo nei soli giorni in cui si tiene udienza, con conseguente riflessi sul carico di lavoro) con eventuale segnalazione ai titolari dell'azione disciplinare.*

*Ma occorre ribadirlo ciò non potrà discendere automaticamente dal frazionamento a giorni, ma dall'esame della fattispecie nel suo complesso e dalla conoscenza di tutta una serie di dati, che attualizzino l'istanza con riguardo allo specifico ufficio giudiziario e alle funzioni giurisdizionali svolte.*

**II** - *L'oggetto dell'intervento normativo operato dal legislatore con la L. 53/2000 i cui contenuti sono ora ricompresi nel T.U. 151/2001, in materia di congedo parentale, appare in linea e riprende quanto stabilito dalla clausola 2 dell'accordo quadro sul congedo parentale di cui alla direttiva 96/34 CE del 3 giugno 1996 che stabilisce come a tutti i lavoratori, di ambo i sessi, debba essere garantito "il diritto individuale al congedo parentale per la nascita o l'adozione di un bambino, affinché possano averne cura per un periodo minimo di tre mesi fino ad un'età non superiore ad 8 anni determinato dagli Stati membri e/o dalle parti sociali".*

*L'istituto dei congedi parentali sostituisce, arricchendolo, l'istituto dell'astensione facoltativa e introduce modalità di astensione dal lavoro che sono fruibili da parte di entrambi i genitori.*

*L'art.32 del T.U. riconosce a ciascun genitore il diritto di assentarsi dal lavoro durante i primi otto anni di vita del bambino per un periodo che non può superare, computando i periodi utilizzati da ciascun genitore, i dieci mesi complessivi, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art 32.*

*Nel rendere parere in ordine alla questione delle modalità di fruizione del congedo in caso di parto plurimo, ad avviso del Comitato occorre tener conto delle finalità dell'istituto e più in generale della legislazione protettiva della maternità e della paternità, che non si limita a prendere in considerazione le esigenze fisiologiche del minore, bensì tiene presenti anche quelle relazionali e affettive.*

*A fronte di un dato normativo che, facendo riferimento ad "ogni bambino", sembra privilegiare la specifica relazione affettiva tra genitore e singolo figlio, occorre osservare come un'interpretazione che, nel caso di parto gemellare, riconosca il diritto alla fruizione di un unico periodo di congedo parentale sarebbe penalizzante e creerebbe disparità di trattamento nell'applicazione dell'istituto.*

*Va inoltre rilevato come la Corte Costituzionale in una recentissima pronuncia (sentenza Corte Cost. n.104 del 26 marzo 2003) relativa alla estensibilità ai genitori adottivi e affidatari della disciplina dei riposi di cui all'art.45 c. 1 del d.lgs 151/2001, ha affermato un principio rilevante e cioè che "non solo le esigenze fisiche ma anche quelle affettive richiedono un tempo maggiore quando debbono essere soddisfatte riguardo a più persone"*

*Alla luce delle considerazioni svolte si ritiene, quindi, che, nel momento in cui il legislatore ha riconosciuto, in un ottica di promozione del rapporto genitore/figlio, in una complessiva prospettiva di armonizzazione dei tempi della vita, il diritto del genitore/trice lavoratore/trice al congedo parentale per ogni bambino, la piena effettività del diritto richiede che lo stesso venga riconosciuto per ciascun figlio e quindi, nel caso di parto gemellare, detto congedo venga raddoppiato.*